



# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 03-02-2016

Prot. 2129  
Del 03702/2016

**Oggetto: Piano di Azione Comunale 2016-2018 - Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D. Lgs. 155/2010 - Anno 2016**

### IL SINDACO

**Premesso** che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Premesso** che nel territorio comunale, presso l'abitato di Capannori, è posizionata una centralina di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitora l'inquinante polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Detta centralina, assieme alla centralina denominata LU-San Concordio, costituisce la stazione di riferimento per il monitoraggio della qualità dell'aria di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015;

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (50 µg/mc di aria) è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

**Preso atto** del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili) è pari a 40 µg/mc di aria;

**Atteso** che nel corso dei mesi autunnali ed invernali, così come comunicato da ARPAT, si verificano numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Atteso** che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

**Preso atto** della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

**Preso atto** della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010. Detti interventi devono essere adottati a partire dal 15° superamento del valore limite di PM<sub>10</sub>, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di ARPAT del superamento stesso;

Preso atto della Delib. della G.C. n. 173 del con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15 tra le misure contingibili indicate è riportata quella che prevede, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> e per una durata di 10 giorni consecutivi, il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto riguarda i caminetti aperti o chiusi o qualunque altro apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥63%) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤0,5% = 5.000 ppm) ad esclusione delle stufe a pellets;

Preso atto della comunicazione ARPAT del 03/02/2015 prot. n. 2089 con la quale è stato comunicato in 15° superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> per l'area di riferimento "Piana Lucchese";

Atteso che, come evidenziato nella relazione anno 2010 e 2011 sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatta da ARPAT, nei risultati dell'indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del PAC 2016-2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione di biomassa;

Atteso che la bruciatura di biomassa nei caminetti è, per numero di impianti presenti e per consuetudine, ampiamente diffusa nell'ambito del territorio comunale;

Preso atto del ripetersi, durante la stagione autunnale/invernale, del superamento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili) rilevato presso le centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente ubicata nell'area di superamento denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un ulteriore provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che vieti l'accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto riguarda i caminetti aperti o chiusi o qualunque altro apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥63%) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤0,5% = 5.000 ppm) ad esclusione delle stufe a pellets;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 22/2011;

Vista la Delib. della G.C. n. 173/15;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

#### ORDINA

- dalla data di emissione della presente ordinanza e per n. 10 giorni consecutivi, il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto riguarda i caminetti aperti o chiusi o qualunque altro apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥63%) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤0,5% = 5.000 ppm) ad esclusione delle stufe a pellets;

#### SI RISERVA

- la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora, le misurazioni della qualità dell'aria ambiente presso le stazioni di riferimento dell'area di superamento denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/15, rilevino nuovi e più significativi superamenti dei limiti di inquinamento da PM<sub>10</sub> stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15;



## DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Provincia di Lucca, alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2016-2018 approvato con Delib. della G.C. n. 173/15;

## AVVERTE

- *Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;*
- *Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;*

**Porcari, li 3 febbraio 2016**

Il vice Sindaco  
(Leonardo Fornaciari)

